

NOTA AL MOTU PROPRIO MITIS ET MISERICORS IESUS

PABLO GEFAELL

SOMMARIO: – 1. Il titolo del motu proprio orientale include il termine “misericordioso”. – 2. La rivalutazione dei singoli tribunali eparchiali e metropolitani rispetto ai tribunali unificati patriarcali. – 3. La scomparsa della norma sulla sufficienza dell’istruttoria prematrimoniale per dimostrare lo stato libero dei cattolici che hanno attentato matrimonio civile. – 4. Il Tribunale Ordinario patriarcale e la competenza dei Tribunali Apostolici sulle cause orientali. – 5. La costituzione di giudici laici senza il permesso del Patriarca. – 6. La costituzione di giudici unici senza dover chiedere permesso all’autorità superiore.

LA prefazione al motu proprio *Mitis et misericors Iesus* (MMI)¹ ci informa che il Santo Padre Francesco ha deciso di emanare questa legge in modo indipendente dal corrispondente motu proprio rivolto alla Chiesa latina *Mitis Iudex Dominus Iesus* (MIDI),² «tenendo conto del peculiare ordinamento ecclesiale e disciplinare delle Chiese orientali». Benché una rapida lettura dei due testi metta in evidenza il loro stretto parallelismo, non solo di sostanza ma anche redazionale, certamente queste due emanazioni indipendenti erano necessarie come logica conseguenza della reciproca autonomia dei due sistemi normativi, anche se entrambi appartengono allo stesso ordinamento giuridico primario della Chiesa cattolica. Qualcuno potrebbe obiettare che, trattandosi della stessa materia e dello stesso legislatore, egli avrebbe potuto redigere un unico documento, facendo poi i necessari riferimenti ai relativi canoni dei due codici, ma occorre tener conto che in alcuni punti le peculiarità orientali non permettono siffatta trattazione congiunta e, inoltre, era conveniente sottolineare l’autonomia delle due discipline, orientale e latina.

La scelta di una redazione dei canoni e degli articoli letteralmente quasi identica nei due documenti potrebbe essere dovuta al bisogno di economizzare lo sforzo legislativo, soprattutto perché i testi sono stati elaborati in tempi da record. Ma non ritengo che questo sia stato l’unico motivo: va tenuta presente anche la necessità di rendere più agevole l’interpretazione della volontà del legislatore nei testi paralleli. Ad ogni modo, questa scelta presenta qualche rischio, come vedremo più avanti.

¹ FRANCESCO, Motu proprio *Mitis et misericors Iesus*, 15 agosto 2015, in w2.vatican.va.

² FRANCESCO, Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015, in w2.vatican.va.

A causa di tale parallelismo, questa mia breve presentazione del motu proprio orientale non affronterà tutte le singole novità processuali che si trovano scritte in modo identico nel motu proprio latino, dato che esse già sono state egregiamente commentate dai proff. Joaquín Llobell e Paolo Moneta in questo stesso volume della rivista della nostra Facoltà.³ Comunque, non bisogna dimenticare che spesso una norma letteralmente identica può comportare conseguenze giuridiche diverse perché riferita a un diverso contesto legale.

1. IL TITOLO DEL MOTU PROPRIO ORIENTALE INCLUDE IL TERMINE “MISERICORDIOSO”

Non basta che il giudice sia gentile, di buone maniere, ma deve essere anche misericordioso. È una aggiunta felice quella del titolo del motu proprio orientale, soprattutto nel contesto dell’Anno Giubilare della Misericordia. Infatti, se è vero che non esiste misericordia senza giustizia, non esiste nemmeno vera giustizia senza misericordia, perché – almeno nella Chiesa ma non solo – la “fredda giustizia” sembrerebbe proprio “ingiusta” se non temperata dal calore della misericordia.⁴ Certamente, la misericordia, quale «potente forza dell’anima che muove a soddisfare pienamente in ogni fattispecie i diritti e a ricercare efficacemente le vie per la loro promozione e tutela»,⁵ cerca in fondo di “dare a ciascuno il suo” in quanto figlio di Dio. Non esistono né misericordia ingiusta né giustizia immisericordiosa. I fedeli devono essere trattati con misericordia da parte dei pastori.⁶ Quindi, trattare con misericordia fa parte della giustizia, e tale atteggiamento deve manifestarsi nell’amministrazione della giustizia.

³ Cfr. J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal M.P. “Mitis Iudex”*; P. MONETA, *La dinamica processuale del m.p. “Mitis Iudex”*. Relazioni presentate al Seminario di studio “La Riforma operata dal m.p. ‘Mitis Iudex’” organizzato dalla Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano della Libera Università Maria Assunta & dalla Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, Roma 30 ottobre 2015.

⁴ «È proprio la misericordia di Dio che porta a compimento la vera giustizia» FRANCESCO, *Misericordia e Giustizia*, Udienza Generale, 3 febbraio 2016, in w2.vatican.va.

⁵ Cfr. C. J. ERRÁZURIZ, *Introduzione ai lavori*, in C. J. ERRÁZURIZ – M. A. ORTIZ (a cura di), *Misericordia e Diritto nel Matrimonio. Giornata di studio svoltassi, 22 maggio 2014*, («Subsidia Canonica» 13), Roma, Edusc, 2014, p. 10.

⁶ «I fedeli hanno diritto alla misericordia divina (certamente non nei confronti di Dio, proprio perché si tratta di misericordia, ma rispetto ai ministri della Chiesa); i ministri hanno il dovere di giustizia di elargire la misericordia divina, giacché la grazia dei sacramenti e la parola divina non sono meriti dei ministri ma beni salvifici che Cristo ha affidato alla sua Chiesa affinché questa li amministri» E. BAURA, *Misericordia, Oikonomia e Diritto nel sistema matrimoniale canonico*, in C. J. ERRÁZURIZ – M. A. ORTIZ (a cura di), *Misericordia e Diritto nel Matrimonio. Giornata di studio svoltassi, 22 maggio 2014*, («Subsidia Canonica» 13), Roma, Edusc, 2014, p. 24.

La prefazione del motu proprio orientale fa un accenno all'*oikonomia*. Secondo Dimitrios Salachas, è la prima volta che un documento giuridico della Chiesa cattolica usa questo termine.⁷ Tale accenno è senza dubbio adeguato, perché l'amministrazione della giustizia fa parte dei mezzi pastorali del Vescovo, vicario di Cristo – “figura di Cristo e al posto di Cristo” – per guidare le anime alla salvezza. A questo riguardo, per gli operatori dei tribunali ecclesiastici è confortante sentir dire al Papa che «l'esercizio della potestà giudiziale è luogo privilegiato in cui, mediante l'applicazione dei principi della *oikonomia* e della *akribeia*, egli [il Vescovo] porta ai fedeli bisognosi la misericordia risanatrice del Signore» (MMI, Prefazione § 5).

L'*oikonomia* è un termine caro alle Chiese ortodosse, che evidenzia l'atteggiamento pastorale di cercare la giustizia per ogni singolo caso (noi diremmo “dare a ciascuno il suo”), controbilanciando l'*akribeia* o stretta applicazione della legge quale mezzo comune per compiere la giustizia. Questi termini ben si possono adoperare anche nella Chiesa cattolica – orientale e latina – purché si eviti di confondere questo atteggiamento con un errato “pastoralismo” a scapito della verità e quindi della giustizia, pericolo che esiste pure tra noi. A questo proposito, occorre sottolineare che l'uso di questo termine nel motu proprio non implica che si voglia riconoscere o applicare la prassi ortodossa di concedere per *oikonomia* l'accesso a nuove nozze dopo il divorzio. La vera *oikonomia* è sempre rispettosa della verità del matrimonio: il sacro vincolo va difeso e tutelato se valido, ma in caso non lo sia e risulti impossibile convalidarlo è giusto rendere più facile e veloce la sua dichiarazione di nullità.

Tale snellimento, però, non deve banalizzare o rendere superficiale il processo giudiziale, soprattutto quello più breve, come ben sottolinea il Santo Padre nella prefazione: «Non mi è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio» (MMI, Prefazione § 11). L'intervento personale del Vescovo nel pronunciare la dichiarazione di nullità mediante il processo *brevior* può servire a scongiurare la deleteria tentazione di alcuni fedeli cattolici di diventare ortodossi solo per la facilità con cui si ottiene il divorzio in quelle Chiese; tuttavia, da parte dell'autorità cattolica andrebbe evitato con cura ogni fuorviante atteggiamento emulativo.⁸

⁷ D. SALACHAS, *Intervento alla Conferenza di presentazione delle due lettere “motu proprio datae” di Papa Francesco “Mitis Iudex Dominus Iesus” e “Mitis et misericors Iesus”, sulla rigormata del processo canonico per le cause di nullità del matrimonio rispettivamente nel Codice di Diritto Canonico e nel Codice dei Canoni delle Chiese orientali, 08.09.2015, n. 7*, in <https://press.vatican.va>.

⁸ Cfr. FRANCESCO, m.p. *Mitis et misericors Iesus*, Prefazione § 6. Il Papa lo ha ribadito ancora una volta: «quelli che pensano al “divorzio cattolico” sbagliano perché questo ultimo documento ha chiuso la porta al divorzio che poteva entrare – sarebbe stato più facile – per la via amministrativa. Sempre ci sarà la via giudiziale. (...) Questo documento, questo Motu

2. LA RIVALUTAZIONE DEI SINGOLI TRIBUNALI EPARCHIALI
E METROPOLITANI RISPETTO AI TRIBUNALI UNIFICATI PATRIARCALI

Per le cause matrimoniali, il diritto comune orientale, oltre i tribunali apostolici (can. 1065 CCEO), prevede a livello locale un sistema di tribunali completo nelle sue istanze di trattazione delle cause: a) il tribunale di primo grado, sia eparchiale (can. 1066 CCEO), per diverse eparchie [intereparchiale]⁹ (can. 1067 CCEO) o comune a più eparchie di diverse Chiese *sui iuris* (can. 1068 CCEO); b) il tribunale di secondo grado, che coincide con quello dell'eparchia del metropolita (can. 1064 CCEO); e c) il Tribunale Ordinario della Chiesa patriarcale che è di secondo ed ulteriori gradi di giudizio (can. 1063 CCEO).¹⁰

Come è noto, la Chiesa patriarcale Maronita (ma non è l'unico caso) ha stabilito un "Tribunale Unificato" di primo grado per tutte le eparchie maronite del territorio libanese, anche se teoricamente non si preclude la possibilità di tribunali eparchiali e comuni.¹¹ Da questo Tribunale Unificato l'appello si fa sempre al Tribunale Ordinario della Chiesa patriarcale Maronita. Sembra opportuno chiedersi se dopo il motu proprio *Mitis et misericors Iesus* questa organizzazione dei tribunali maroniti (e di altre Chiese *sui iuris*) vada cambiata o debba rimanere legittima.

Infatti, il motu proprio *Mitis et Misericors Iesus* sottolinea il bisogno di rispettare non solo il diritto-dovere dei singoli Vescovi eparchiali di giudicare

Proprio facilita i processi nei tempi, ma non è un divorzio, perché il matrimonio è indissolubile quando è sacramento, e questo la Chiesa no, non lo può cambiare. È dottrina. È un sacramento indissolubile. Il procedimento legale è per provare che quello che sembrava sacramento non era stato un sacramento» (FRANCESCO, *Conferenza stampa del Santo Padre durante il volo di ritorno dagli Stati Uniti d'America*, Domenica 27 settembre 2015, in w2.vatican.va).

⁹ Anche se il CCEO usa sempre dire "per diverse eparchie", per ragioni di brevità in seguito userò il termine "intereparchiale".

¹⁰ Sul sistema dei tribunali nel diritto orientale: Cfr. M. MADAPPALLIKUNNEL, *The Tribunals of a Major Archiepiscopal Church*, Estratto di tesi dottorale, Pontificia università della Santa Croce, Facoltà di diritto canonico, Roma 1999; D. CECCARELLI-MOROLLI, "Diritto processuale canonico", in *Dizionario enciclopedico dell'Oriente cristiano*, a cura di E. G. FARRUGIA, P.I.O., Roma 2000, pp. 241-245; A. THAZHATH, "Tribunal ordinario de la Iglesia patriarcal", in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO, *Diccionario General de Derecho Canónico*, VII, Pamplona 2012, pp. 676-679.

¹¹ Cfr. artt. 101 e 104 del Diritto particolare della Chiesa Maronita d'accordo con il Codice dei canoni delle Chiese orientali, approvato dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale Maronita e promulgato il 4 giugno 1996: *Le droit particulier de l'Eglise Maronite*, in «La Revue Patriarcale. Porte-parole du Patriarcat Maronite», Special Edition, Number 15 (1996). Cfr. anche i progetti di artt. 423 e 426 del "Draft of Part I [of] The particular Law of the Maronite Church", in *Maronite Patriarchal Synod: Texts and recommendations*, Bkerke 2008. Dati consultati in Ch. BOUSAMRA, *The Particular Law of the Maronite Church. Analysis and Perspective*, («Dissertationes - Series Canonica» xxvii), Edusc, Roma 2010, pp. 197, 202, 307; Appendix One p. 353; Appendix Two pp. 445 e 446.

le cause dei fedeli a loro affidati (MMI, Prefazione § 10) e il correlativo dovere dei Sinodi delle Chiese orientali di «rispettare assolutamente il diritto dei Vescovi di organizzare la potestà giudiziale nella propria Chiesa particolare [vale a dire: eparchia]» (MMI, Prefazione § 13), ma anche il dovere di sostenere e incoraggiare la possibilità di appello alla Sede Metropolitana come tribunale di secondo grado, «segno distintivo della primigenia forma di sinodalità nelle Chiese orientali» (MMI, Prefazione § 12).¹²

Quindi, il nuovo can. 1359 § 1 MMI ribadisce la competenza del Vescovo eparchiale per giudicare personalmente o per mezzo di altri le cause di nullità matrimoniale, e nel § 2 dello stesso canone si stabilisce pure l'obbligo del Vescovo di erigere un tribunale eparchiale per le cause di nullità del matrimonio,¹³ anche se gli è consentito – si sottintende, in caso di impossibilità di avere un proprio tribunale¹⁴ – di accedere a un altro tribunale eparchiale o intereparchiale “viciniore”.

Inoltre, il can. 1359 § 6 MMI ribadisce che l'appello va fatto al tribunale metropolitano di secondo grado che, come abbiamo visto, non è diverso del normale tribunale eparchiale del metropolita (can. 1064 § 1 CCEO). Ad ogni modo, all'interno del territorio della Chiesa patriarcale l'appello dal tribunale intereparchiale di primo grado va fatto al Tribunale Ordinario Patriarcale¹⁵ che, per di più, funge da tribunale metropolitano per quei luoghi dove non siano state erette province (can. 1063 § 3 CCEO).

Viste le diverse reazioni alla normativa parallela per la Chiesa latina, a causa dell'organizzazione dei tribunali regionali italiani,¹⁶ il Decano della Rota Romana, parlando a nome del Romano Pontefice, ha ribadito:

«Il Santo Padre, al fine di una definitiva chiarezza nell'applicazione dei documenti pontifici sulla riforma matrimoniale, ha chiesto al decano della

¹² Per l'ambito latino, cfr. anche ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, gennaio 2016 (d'ora in poi *Sussidio applicativo MIDI*), punto I. 1 e 2.

¹³ Cfr. anche *Sussidio applicativo MIDI*, punto I.2.a.

¹⁴ Ciò si dice esplicitamente nel *Sussidio applicativo MIDI*: «Nel processo ordinario, come già chiarito, il Vescovo ha il *dovere / diritto* di erigere il proprio Tribunale. Solo qualora non fosse possibile costituire nell'immediato il proprio tribunale, il Vescovo potrà *scegliere di accedere ad un Tribunale viciniore*, sia diocesano sia interdiocesano, avuto sempre massimo rispetto per la prossimità ai fedeli» (punto I.2.c).

¹⁵ Infatti, secondo questo can. 1359 § 6 MMI rimane integro il caso previsto dal can. 1067 § 5 CCEO.

¹⁶ Si ricordi la discussione sulla sussistenza o meno dei tribunali regionali italiani e se ai Vescovi diocesani interessati occorre il permesso della Segnatura Apostolica per recedere da essi: cfr. PCTL, *Risposta privata Prot. N. 15157/2015*, 13 ottobre 2015 [per certo tempo accessibile in www.delegumtextibus.va], poi contraddetta dall'art. I del *Rescritto ex audientia*, 7 dicembre 2015, in «L'Osservatore Romano» sabato 12 dicembre 2015, p. 8 (raccolto anche nell'Appendice 2 del *Sussidio applicativo MIDI* con il titolo: «Rescritto “ex Audientia Ss.mi” sulla nuova legge del processo matrimoniale»).

Rota romana che venga chiaramente manifestata la “mens” del supremo legislatore della Chiesa sui due motu proprio promulgati l’8 settembre 2015:

1. Il vescovo diocesano ha il diritto nativo e libero in forza di questa legge pontificia di esercitare personalmente la funzione di giudice e di erigere il suo tribunale diocesano;
2. I vescovi all’interno della provincia ecclesiastica possono liberamente decidere, nel caso non ravvedano la possibilità nell’imminente futuro di costituire il proprio tribunale, di creare un tribunale interdiocesano; rimanendo, a norma di diritto e cioè con licenza della Santa Sede, la capacità che metropolitani di due o più province ecclesiastiche possano convenire nel creare il tribunale interdiocesano sia di prima che di seconda istanza».¹⁷

Poiché si riferisce ai “due” motu proprio, questa *mens* sembra valere per tutte le Chiese – latine e orientali – malgrado siano menzionate solo le “diocesi” e non le “eparchie”, e che nemmeno si accenni ai tribunali patriarcali. Bisogna, dunque, domandarsi come essa si applichi alle Chiese orientali.

Secondo il CCEO, nelle Chiese orientali patriarcali l’erezione dei tribunali intereparchiali di primo grado dentro il territorio della Chiesa *sui iuris* è di competenza del Patriarca con il consenso dei Vescovi eparchiali interessati (can. 1067 § 1 CCEO, prima parte), e addirittura, se occorre, esso può essere eretto dal Sinodo dei Vescovi senza il consenso dei singoli Vescovi eparchiali (can. 1067 § 2 CCEO).¹⁸ Anzi, il CCEO stabilisce che, nelle eparchie per le quali è stato eretto un tribunale intereparchiale, non può essere eretto validamente un tribunale eparchiale collegiale (can. 1067 § 3 CCEO). Dentro il territorio patriarcale, il tribunale di appello di questi tribunali intereparchiali è il tribunale ordinario della Chiesa patriarcale (can. 1067 § 5 CCEO).

Visto che le norme del motu proprio *Mitis et misericors Iesus* «abrogano o derogano ogni legge o norma contraria, generale, particolare o speciale eventualmente anche approvata in forma specifica»,¹⁹ come rimarrà la predetta normativa?

A. Possibilità di erigere un tribunale intereparchiale di primo grado per eparchie appartenenti a diverse province ecclesiastiche

Come si vede, il can. 1067 § 1 CCEO non richiede che il tribunale intereparchiale di primo grado sia necessariamente per le eparchie appartenenti

¹⁷ P.V. PINTO, *Dichiarazione dopo il discorso di apertura dell’anno accademico dello Studio Rotale il 4 novembre 2015*, pubblicata sull’«Osservatore Romano» 8 novembre 2015, p. 8 (raccolta anche nell’Appendice 1 del *Sussidio applicativo MIDI* con il titolo: «La “mens” del Pontefice sulla riforma dei processi matrimoniali»).

¹⁸ L’approvazione della Sede Apostolica è necessaria solo in tutti gli altri casi, cioè per erigere un tribunale intereparchiale fuori il territorio patriarcale, oppure nel caso che sia per eparchie di Chiese non patriarcali (can. 1067 § 1, seconda parte).

¹⁹ Cfr. *Rescritto ex audientia*, 7 dicembre 2015, art. 1.

alla stessa provincia metropolitana, e nemmeno lo richiede il nuovo can. 1359 § 2 MMI, perché parla semplicemente di tribunale “viciniore”.²⁰ Quindi, può succedere che tutte le eparchie delle diverse provincie in un dato territorio appartengano allo stesso tribunale intereparchiale, come succede nel caso del Tribunale Unificato di primo grado della Chiesa Maronita nel Libano. Se i Vescovi interessati hanno acconsentito alla creazione di questo Tribunale Unificato, ciò non sembra contrario alle norme del CCEO né del MMI.

Bisogna, infine, sottolineare che per la costituzione di tale Tribunale Unificato non occorre il permesso della Sede Apostolica, giacché si tratta di un tribunale intereparchiale di primo grado entro i confini della Chiesa patriarcale, la cui erezione compete al Patriarca con il consenso dei Vescovi interessati (can. 1067 § 1 CCEO).

B. L'appello in secondo grado presso il Tribunale Ordinario della Chiesa patriarcale invece che presso il tribunale metropolitano

Come è noto, il diritto comune prevede che il Tribunale Ordinario della Chiesa patriarcale in secondo grado sia il tribunale di appello in secondo e negli ulteriori gradi di giudizio (can. 1063 § 3 CCEO). Ciò significa che – alla stregua della Rota Romana – in seconda istanza il Tribunale Ordinario patriarcale ha competenza cumulativa con quelli metropolitani. Tale cumula-zione di competenza non sembra essere direttamente contraria alle indica-zioni del MMI.

Anche se risulta sorprendente che in nessuna norma del motu proprio si faccia riferimento al Tribunale Ordinario della Chiesa patriarcale, le com-petenze di questo tribunale rimangono intatte visto che sono previste nel CCEO, non sono contrarie al MMI, e che il motu proprio non intende espor-re tutti i particolari del diritto processuale.²¹

Inoltre, abbiamo segnalato pure che se una causa è stata vista in primo grado in un tribunale intereparchiale, l'appello *si deve fare* al Tribunale Ordinario patriarcale (can. 1067 § 5 CCEO). Quindi, l'organizzazione giudiziale maronita in Libano è conforme a questa normativa, perché il menzionato Tribunale Unificato di primo grado altro non è che un tribunale interepar-chiale.

Il Tribunale Ordinario patriarcale, con le sue competenze in secondo e ul-teriori gradi di giudizio, appartiene all'organizzazione necessaria delle Chie-

²⁰ Cfr. MASSIMO DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m.p. "Mitis iudex"*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» 36 (2015), pp. 16-19, in www.statochiese.it.

²¹ Anche se direttamente si riferisce alla “procedura” e non all'aspetto statico del diritto processuale (i gradi di tribunali, ecc.), cfr. per analogia il can. 1377 § 3 MMI e art. 6 delle *Regole procedurali MMI*.

se patriarcali, e non è quindi opzionale (cfr. can. 1063 § 1 CCEO). L'eventuale costituzione di altri tribunali di seconda istanza per eparchie di diverse province ecclesiastiche, invece sì che potrebbe essere iniziativa degli interessati e, come ha fatto notare Jean-Pierre Schouppe,²² andrebbe fatta con la licenza della Sede Apostolica.²³

*C. Diritto di recedere dal tribunale intereparchiale,
erigendo un proprio tribunale eparchiale*

L'art. 8 § 1 delle *Regole procedurali MMI* stabilisce esplicitamente che «il Vescovo può recedere dal tribunale per diverse eparchie costituito a norma del can. 1067 § 1». E, come abbiamo visto, la *mens* del legislatore supremo è che il Vescovo lo possa fare liberamente.²⁴ Questo potrebbe sembrare contrario alla norma del sopracitato can. 1067 § 3 CCEO, che non permette ai vescovi partecipanti ad un tribunale intereparchiale la valida erezione di un proprio tribunale eparchiale collegiale. Se questa norma del CCEO fosse contraria al sopracitato articolo delle *Regole procedurali MMI* certamente andrebbe ritenuta abrogata. Tuttavia, bisogna distinguere due situazioni:

a) se il Patriarca ha eretto il tribunale intereparchiale con il consenso dei Vescovi eparchiali interessati (a norma del can. 1067 § 1 CCEO) allora, secondo l'articolo 8 § 1 delle *Regole procedurali MMI*, quei Vescovi possono recedere liberamente da esso e, da quel momento, tale tribunale non sarà più considerato “eretto” per le loro eparchie (cfr. can. 1067 § 3 CCEO) e, di conseguenza, essi sarebbero in grado di erigere il proprio tribunale collegiale;

b) invece, se è stato il Sinodo dei Vescovi a erigere quel tribunale intereparchiale, imponendolo ai Vescovi eparchiali interessati addirittura contro la loro volontà (can. 1067 § 2 CCEO), allora l'art. 8 § 1 delle *Regole procedurali MMI* abroga l'obbligo dell'appartenenza al tribunale intereparchiale e, una volta usciti da esso, i singoli Vescovi potrebbero erigere un proprio tribunale eparchiale collegiale, perché le loro eparchie già non rientrano nell'ipotesi del can. 1067 § 3.

Quindi, in nessuno dei casi sopraindicati il can. 1067 § 3 CCEO sarebbe contrario all'art. 8 § 1 delle *Regole procedurali MMI*, mentre invece può esserlo il can. 1067 § 2, che forse andrebbe riformulato per togliere ogni carattere impositivo.

²² J.-P. SCHOUPPE, *Le motu proprio du pape François “Mitis et misericors Iesus”: la réforme du procès de déclaration de nullité de mariage dans le CCEO*, n. 2.3. (Articolo *pro manuscripto*, destinato al primo numero della rivista di diritto canonico e delle scienze ecclesiastiche dell'Università “La Sagesse” di Beirut. Ringrazio il prof. Schouppe per avermi offerto il testo).

²³ Cfr. P. V. PINTO, *Dichiarazione del 4 novembre 2015*, n. 2, in fine (vedi sopra, nota 17).

²⁴ Cfr. P. V. PINTO, *Dichiarazione del 4 novembre 2015*, n. 1 (vedi sopra, nota 17). Cfr. anche *Sussidio applicativo MIDI*, punto I.2.b.

Ripristinare i tribunali eparchiali e metropolitani richiederà a parecchie Chiese *sui iuris* e singole eparchie un serio sforzo di adeguamento, certamente non privo di difficoltà pratiche. A questo riguardo, va sottolineata – tra l’altro – l’indicazione dell’art. 8 § 1 delle *Regole procedurali* allegate al MMI riguardo il dovere del Vescovo eparchiale di formare quanto prima gli operatori del tribunale.²⁵

Non solo i singoli Vescovi eparchiali, ma anche il Moderatore generale dell’amministrazione della giustizia²⁶ in ogni singola Chiesa patriarcale (cfr. can. 1062 § 5) dovranno adoperarsi per stimolare la formazione di personale competente nella propria Chiesa *sui iuris*.

Tutto ciò va messo in opera con la serena consapevolezza di ottemperare le esplicite direttive del Romano Pontefice per raggiungere i fedeli dispersi e avvicinare il giudice ai fedeli (cfr. MMI, Prefazione § 13).

3. LA SCOMPARSA DELLA NORMA SULLA SUFFICIENZA DELL’ISTRUTTORIA PREMATRIMONIALE PER DIMOSTRARE LO STATO LIBERO DEI CATTOLICI CHE HANNO ATTENTATO MATRIMONIO CIVILE

Come è noto, il can. 1372 § 2 CCEO, riguardo la dichiarazione di stato libero per sposarsi canonicamente, stabiliva che:

«Se invece si tratta di una persona che doveva osservare la forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto, ma che ha attentato il matrimonio davanti all’ufficiale civile o al ministro acattolico, è sufficiente l’istruttoria prematrimoniale di cui al can. 784 per dimostrare il suo stato libero».

Tale paragrafo è stato cancellato dal corrispondente can. 1374 MMI. Non sono state date spiegazioni di tale cancellazione. Forse era soltanto per rispecchiare al massimo il motu proprio per la Chiesa latina *Mitis Iudex Dominus Iesus* (MIDI), che non fa cenno a questa materia perché essa nemmeno è raccolta esplicitamente nel CIC.

Occorreva quindi chiarire la portata di questa omissione, perché nella disciplina latina, malgrado non appaia nel CIC né nel can. 1688 MIDI, tale norma continua ad essere in vigore, dal momento che proviene da una Interpretazione autentica del can. 1686 CIC²⁷ ed è stata poi raccolta nell’ art. 5

²⁵ Come ribadisce il *Sussidio applicativo MIDI*: «il Vescovo dovrà comunque preoccuparsi di formare quanto prima gli operatori che gli consentiranno di erigere al più presto un proprio tribunale, anche mediante corsi di formazione permanente e continua» (punto I.2.c)

²⁶ Cfr. P. GEFAELL, “Il moderatore generale dell’amministrazione della giustizia nel Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale”, in L. SABBARESE (ed.), *Strutture sovraepiscopali nelle Chiese orientali. Riflessione teoretica e prassi: bilancio dell’epoca del CCEO*, Roma, Urbaniana University Press, 2010, pp. 131-142.

²⁷ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER L’INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Interpretazione autentica sul can. 1686 CIC*, 11.VII.1984, «AAS» 76 (1984), p. 747.

§ 3 dell'istruzione *Dignitas connubii*. Infatti, in una Risposta particolare del 18 novembre 2015, il Pontificio Consiglio per i Testi legislativi (PCTL) afferma esplicitamente la vigenza di questa norma nella disciplina latina.²⁸

Siffatta Interpretazione autentica del can. 1686 CIC, però, non ha vigenza di per sé nella disciplina orientale perché si riferisce ad un canone latino, e pure l'istruzione *Dignitas connubii* è valida soltanto per i latini. C'era bisogno dunque di una spiegazione sulla portata della cancellazione del paragrafo orientale, che per gli orientali era l'unica norma esistente sulla materia.

Di conseguenza, poco dopo la Risposta particolare riguardante la disciplina latina, lo stesso PCTL il 25 novembre 2015 ha dato una corrispettiva Risposta particolare sul motu proprio MMI. In essa si dichiara una grande innovazione del diritto orientale:

«Il paragrafo 2 del can. 1372 *CCEO*, finora in vigore, stabilisce che è sufficiente l'istruttoria prematrimoniale di cui al can. 784 per dimostrare lo stato libero della persona che doveva osservare la forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto, ma che ha attentato il matrimonio davanti a ufficiale civile o a ministro acattolico.

Il nuovo can. 1374 del motu proprio *Mitis et misericors Iesus*, invece, non fa alcun cenno al contenuto del suddetto paragrafo 2 del can. 1372 e menziona la citata fattispecie tra le cause che presentano un difetto della forma legittima, esigendo per tutte una dichiarazione di nullità del matrimonio mediante sentenza nel processo documentale.

Di conseguenza, con l'entrata in vigore del motu proprio *Mitis et misericors Iesus* non sarà più sufficiente l'istruttoria prematrimoniale per dimostrare lo stato libero di chi ha attentato il matrimonio nelle indicate circostanze, ma si dovrà dichiarare la nullità del matrimonio precedente osservando le prescrizioni del nuovo can. 1374 sul processo documentale».²⁹

²⁸ «[C]on la presente rispondo alla lettera Prot. N. 2774/8/15 del 28 ottobre a.c., con la quale Ella aveva chiesto a questo Pontificio Consiglio di interpretare il can. 1688 del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* e di chiarificare se l'Interpretazione autentica del can. 1686 del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi [«AAS» LXXVI (1984) 746-747] e la Risposta della Segnatura Apostolica del 3 gennaio 2007 [Periodica 97 (2008) 45-46] rimangono ancora in vigore.

«Dopo un attento esame delle summenzionate questioni, mi premuro di comunicarLe il seguente parere. La disciplina del nuovo can. 1688 del m. p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* non riporta rilevante modifiche a quanto stabilito nel ex can. 1686 CIC, perciò, non pare necessario realizzare alcuna interpretazione in merito.

«Di conseguenza, non sembrano modificati gli elementi in base ai quali è stata formulata l'Interpretazione autentica del can. 1686 del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e la successiva Risposta della Segnatura Apostolica che aveva la suddetta interpretazione per fonte». PCTL, *Risposta particolare Prot. N. 15182/2015*, 18 novembre 2015, in www.delegumtextibus.va.

²⁹ PCTL, *Risposta particolare Prot. N. Prot. N. 15170/2015*, 25 novembre 2015. Pubblichiamo questa risposta con i dovuti permessi. Sarà anche pubblicata su «Eastern Legal Thought» (2016).

Pertanto, secondo queste due risposte particolari del PCTL, i fedeli latini e quelli orientali cattolici non hanno lo stesso trattamento riguardo la dichiarazione di stato libero di coloro che hanno attentato matrimonio civile. Per i latini, infatti, basta la dichiarazione di stato libero dopo l'investigazione prematrimoniale, per gli orientali cattolici invece occorre una sentenza giudiziale. Si badi bene che addirittura, in forza della Risposta della Segnatura Apostolica del 3 gennaio 2007³⁰ (che, secondo la suddetta Risposta particolare del 18 novembre 2015, rimarrebbe valida), nel caso di un fedele ortodosso sposato solo civilmente e divorziato, che poi intenda sposare un parte cattolica, se quest'ultima è latina è sufficiente l'investigazione prematrimoniale, ma se lo stesso ortodosso volesse sposare una parte orientale cattolica avrà bisogno di una sentenza giudiziale cattolica. Mi pare, perciò, che tale diversità tra la disciplina orientale e latina abbia bisogno di una miglior armonizzazione.

La necessità di una sentenza giudiziale in questi casi non dovrebbe provocare molti ritardi perché si userà il processo documentale. Inoltre, in alcune parti del mondo ormai era questa la prassi abituale. Tuttavia, bisogna riflettere su quale sia il significato dottrinale-canonico di questo cambiamento: infatti, sembrerebbe che il previo matrimonio civile (o quello celebrato davanti a un ministro acattolico non-ortodosso) acquisisca così una rilevanza (invalidante?) che va oltre la semplice proibizione di cui al can. 789 nn. 2-3 CCEO (= can. 1071 § 1 nn. 2-3 CIC). In questi casi, se si celebrasse il matrimonio canonico solo con l'investigazione prematrimoniale, senza aver fatto il processo giudiziale, si porrebbe il problema di sapere se il matrimonio è invalido oppure soltanto illecito: la cosa più probabile è che esso sia solo illecito, perché – almeno secondo il diritto vigente – il solo matrimonio civile dei cattolici non fa nascere l'impedimento matrimoniale di vincolo precedente (cfr. can. 802 CCEO). L'esigenza di una sentenza giudiziale forse vuole evitare l'abuso di ammettere troppo facilmente al matrimonio canonico persone con un precedente matrimonio civile durato molti anni, con figli, ecc. Anche se a questo scopo già esistevano le summenzionate proibizioni del can. 789 nn. 2-3 CCEO, forse non si ritengono sufficienti.

Tutto ciò va collegato pure con la lunga discussione dottrinale sull'“invalidità” o l'“inesistenza” del tentato matrimonio civile tra cattolici. Infatti, le discussioni sul matrimonio civile ritenuto “invalido” oppure piuttosto

³⁰ Pubblicata in «Periodica» 97 (2008) pp. 45-46 (vedi sopra, nota 16). Cfr., anche, il relativo commento di P. MONTINI, *La procedura di investigazione prematrimoniale è idonea alla comprovazione dello stato libero di fedeli ortodossi che hanno tentato il matrimonio civile*, «Periodica» 97 (2008) pp. 47-98.

sto “inesistente” risultano parallele nella PCCICR³¹ e nella PCCICOR.³² Alcuni autori hanno sostenuto che il matrimonio civile dei cattolici non sarebbe invalido bensì inesistente, ma che nemmeno si tratterebbe di un mero concubinato.³³ Al contrario, diversi autori hanno affermato che il matrimonio civile dei cattolici dovrebbe rientrare nella categoria di pubblico e notorio concubinato.³⁴ Tuttavia, altri considerano che, in molti casi, equipararlo al concubinato sarebbe ingiusto e offensivo.³⁵ In questo senso, la *Familiaris consortio* e la *Relatio* del Sinodo del 2015, riconoscono che tali matrimoni civili manifestano un certo impegno davanti alla società.³⁶ Lo stesso discorso – o forse di più – vale per i matrimoni celebrati davanti al ministro acattolico non-ortodosso.

Richiedere ora una sentenza giudiziale per dichiarare lo stato libero implica riconoscere una certa rilevanza al matrimonio civile dei cattolici, anche se non è chiaro se tale sentenza dovrà dichiarare che tale matrimonio è «invalido» oppure «inesistente». Inoltre, in questo caso la difficoltà del processo giudiziale documentale è che, appunto, non si sa come si potrà formulare una sentenza affermativa basata sul fatto che esiste solo un documento di matrimonio civile e che *non consta l'esistenza di documenti* sul matrimonio canonico. A mio avviso, la mancanza di documenti non può servire per il processo documentale.

³¹ Durante la codificazione latina, si era avanzata la proposta di aggiungere un paragrafo all'odierno can. 1061 CIC in cui il matrimonio civile si includeva nel concetto di matrimonio “invalido” (per difetto di forma), ma ciò non si ritenne opportuno perché tale matrimonio era da considerarsi “nullo” piuttosto che “invalido”. Cfr. «Communicationes» 9 (1977) pp. 130-131 e 15 (1983) p. 307. Cfr. J. ABBASS, *Marriage in the Codes of Canon Law*, «Apollinaris» LXVIII 3-4 (1995), 521-565 [qui, p. 553]. K.E. BOCCAFOLA, *Gli impedimenti relativi ai vincoli etico-giuridici fra le persone: affinitas, consanguinitas, publica honestas, cognatio legalis*, in *Gli impedimenti al matrimonio canonico*, Città del Vaticano, LEV, 1989, pp. 210-216.

³² Cfr. per esempio, la travagliata storia del can. 810 § 1 n. 3 CCEO, «Nuntia» 2 (1976) p. 25; 10 (1980) 47 can. 146 § 2; 15 (1982) p. 72 can. 146 § 2; 24-25 (1987) p. 147 can. 806; 28 (1989) pp. 110-111 can. 806. Comunque, nel can. 810 § 1 del CCEO si distingue il mero concubinato (n. 2) dal matrimonio civile (n. 3).

³³ Cfr. J. PRADER, *Il Matrimonio in Oriente e Occidente*, («Kanonika» 1) 2ª ed., Roma 2003, p. 138; H. ALWAN, *Gli impedimenti*, in *Il matrimonio nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, (Studi Giuridici xxxii), Città del Vaticano, LEV, 1994, p. 181.

³⁴ John A. Renken cita gli autori che ritenevano tali unioni “inesistenti” (Jemolo), o “no matrimonio” (Navarrete), o “concubinato” (Wernz-Vidal, Regatillo): cfr. J. H. RENKEN, *The subsequent valid celebration of civil unions. Reflections on the guidance of the Apostolic Signatura*, in J. Kowal – J. Llobell (eds.), «Iustitia et iudicium». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, vol. II, Città del Vaticano, LEV, 2010, 1225. Inoltre, esistono diversi pronunciamenti della Sede Apostolica in questo senso: cfr. *ibid.*, 1226-1228.

³⁵ Cfr. J. M. DÍAZ MORENO, *Il matrimonio civile dei cattolici*, «La Civiltà Cattolica» (2004) II, pp. 242-251 [qui, 246].

³⁶ Cfr. *Familiaris Consortio*, n. 82, *Relatio Synodi 2015*, n. 71, in w2.vatican.va.

4. IL TRIBUNALE ORDINARIO PATRIARCALE E LA COMPETENZA DEI TRIBUNALI APOSTOLICI SULLE CAUSE ORIENTALI

Per alcuni importanti autori, il Codice Orientale sembrava stabilire l'incompetenza della Rota Romana rispetto ai casi iniziati nel territorio proprio della Chiesa Patriarcale per la quale è stato costituito un Tribunale Ordinario.³⁷ Infatti, il can. 1065 CCEO indica la Sede Apostolica come tribunale di terzo grado, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto comune; e infatti il diritto comune stabilisce che dentro il territorio delle Chiese patriarcali il tribunale di terzo ed ulteriore grado è il Tribunale Ordinario (can. 1063 CCEO). Così pareva volersi escludere la possibilità di appello alla Rota Romana.³⁸ Tuttavia, secondo la cost. ap. *Pastor Bonus*, la Rota Romana ha competenza sugli stessi casi del Tribunale Ordinario della Chiesa patriarcale (cfr. art. 128 PB). In questo modo tra i canonisti c'erano due opinioni: 1) competenza concorrente della Rota Romana e dei Tribunali patriarcali; 2) l'esclusiva competenza dei Tribunali patriarcali in questa materia. La discussione tra gli autori è andata avanti per decenni.³⁹ Con il m.p. *Mitis et misericors Iesus* si

³⁷ J. LLOBELL, *Le norme della Rota Romana in rapporto alla vigente legislazione canonica: la matrimonializzazione del processo. La tutela dell'ecosistema processuale; il principio di legalità nell'esercizio della potestà legislativa*, in *Le «Normae» del tribunale della Rota Romana*, città del Vaticano 1997, p. 68; A. THAZATH, *The Superior and Ordinary Tribunals of a 'sui iuris' Eastern Catholic Church*, «*Studia Canonica*» 29 (1995), p. 381.

³⁸ Infatti, tra i principi di revisione del codice orientale si leggeva: «Ogni chiesa abbia la facoltà di organizzare i suoi tribunali in modo da poter trattare le cause (non riservate alla S. Sede) in tutte le istanze, fino alla sentenza finale, salva restando la «Provocatio ad Sedem Apostolicam» secondo il M.P. «Sollicitudinem Nostram» che è un caso eccezionale e non presenta un vero appello» (PCCICOR, *Principi... cit.*, p. 9, n. 3).

³⁹ Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *I tribunali*, in *La Curia Romana nella Cost. Apostolica Pastor Bonus*, Città del Vaticano 1990, 416-417; I. ŽUŽEK, *The Patriarcal Structure: According to the Oriental Code*, in C. GALLAGHER (ed.), *The Code of Canons of the Oriental Churches. An Introduction*, Roma 1991, p. 48; J. LLOBELL, *Sul diritto di appello presso la Rota Romana*, «*Ius Ecclesiae*» 5 (1993) pp. 607-609; IDEM, *Perfettibilità e sicurezza della norma canonica. Cenni sul valore normativo della giurisprudenza della Rota Romana nelle cause matrimoniali*, in PCLTI, «*Ius in vita et in missione Ecclesiae*» - Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici, Città del Vaticano 1994, pp. 1231-1258; A. THAZATH, *The Superior and Ordinary Tribunals of a 'sui iuris' Eastern Catholic Church*, «*Studia Canonica*» 29 (1995) pp. 357-396; R. FUNGHINI, *La competenza della Rota Romana*, in *Le 'Normae' del Tribunale della Rota Romana*, Roma 1997, pp. 163-164; C. G. FÜRST, *Lex prior derogat posteriori? Die Ap. Konst. 'Pastor Bonus', die Römische Rota als konkurrierendes Gericht ii. Instanz bzw. als iii. (und ggf. weitere) Instanz zu Gerichten einer Orientalischen Kirche eigenen Rechts und der CCEO*, in *Winfried Schultz in memoriam. Schriften aus Kanonistik und Staatskirchenrecht*, Sonderdruck 1999, pp. 269-283; J. ABBASS, *The Roman Rota and Appeals from Tribunals of the Eastern Patriarchal Churches*, «*Periodica*» 89 (2000) pp. 439-490; J. LLOBELL, *Title xxv: Contentious Trials in the Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (Title 25, Canons 1185-1356)*, in *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on CCEO*, («*Kanonika*» 10), Roma 2002, pp. 766-767; J. LLOBELL, *La competenza della Rota Romana nelle cause delle Chiese cattoliche orientali*, «*Quaderni dello Studio Rotale*», 18 (2008), pp. 15-57.

è chiarito definitivamente che la Rota Romana è competente per gli appelli provenienti anche dal territorio delle Chiese patriarcali. Infatti, così afferma questo motu proprio:

«Conviene finalmente che si mantenga l'appello al Tribunale ordinario della Sede Apostolica, cioè la Rota Romana, nel rispetto di un antichissimo principio giuridico, così che venga rafforzato il vincolo fra la Sede di Pietro e le Chiese particolari, avendo tuttavia cura, nella disciplina di tale appello, di contenere qualunque abuso del diritto, perché non abbia a riceverne danno la salvezza delle anime».⁴⁰

Infatti, oltre le ragioni indicate dal MMI, sembra importante salvaguardare la competenza della Rota Romana nelle cause orientali anche per custodire il suo ruolo di garante dell'unità della giurisprudenza come fonte suppletiva di diritto.⁴¹ Questo ruolo della Rota è stato esplicitamente ribadito dal Rescritto *ex audientia* del 7 dicembre 2015.⁴²

5. LA COSTITUZIONE DI GIUDICI LAICI SENZA IL PERMESSO DEL PATRIARCA

Il can. 1359 § 3 MMI stabilisce che:

«Le cause di nullità del matrimonio sono riservate a un collegio di tre giudici. Esso deve essere presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici possono anche essere altri fedeli cristiani».

Quindi, il motu proprio sembra permettere per legge universale la nomina di giudici laici nel tribunale collegiale per i casi matrimoniali senza che per tale nomina il Vescovo eparchiale abbia bisogno del permesso del Patriarca o dell'Arcivescovo maggiore (o del Metropolita capo di una Chiesa Metropolitana *sui iuris*), come eccezione alla regola generale del can. 1087 § 2 CCEO che invece lo richiede.

Tuttavia, un'altra interpretazione potrebbe essere che il nuovo can. 1359 § 3 MMI permettesse che nel collegio ci fossero *due* giudici non chierici, *a condizione però* che la superiore autorità amministrativa della Chiesa sui iuris avesse preventivamente permesso la nomina di altri fedeli cristiani come giudici, a norma del can. 1087 § 2 CCEO. In questo caso, la novità introdotta

⁴⁰ FRANCESCO, m.p. *Mitis et misericors Iesus*, Prefazione § 15.

⁴¹ È noto che il can. 1501 del CCEO indica genericamente la «giurisprudenza ecclesiastica» invece della «giurisprudenza della curia romana» come fa il Codice latino (can. 19 CIC), e questo potrebbe portare a ritenere erroneamente che la giurisprudenza dei tribunali patriarcali possa essere fonte suppletiva di diritto.

⁴² «Riconoscendo alla Rota Romana, oltre al *munus* ad essa proprio di Appello ordinario della Sede Apostolica, anche quello di tutela dell'unità della giurisprudenza (*Pastor bonus*, art. 126 § 1)». FRANCESCO, *Rescritto ex audientia*, 7 dicembre 2015, Preambolo § 4, «L'Osservatore Romano» 12 dicembre 2015, p. 8.

dal *motu proprio* sarebbe soltanto che si possano nominare due giudici non chierici (mentre il can. 1087 § 2 CCEO permette soltanto uno).

Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha dato una Risposta particolare in cui si afferma:

«L'altra questione da Lei presentata, emergeva dal confronto tra il can. 1087 § 2 CCEO e il nuovo can. 1359 § 3. Il can. 1087 § 2 è norma concernente i giudizi in generale, mentre il nuovo can. 1359 § 3 del *motu proprio Mitis et misericors Iesus* è inserito nella parte sui processi speciali, e riguarda solamente i processi matrimoniali.

Anche se il testo del paragrafo 3 del nuovo can. 1359 non risulta esplicito nel indicare se, per la designazione come giudici *alii christifideles*, occorre il permesso di cui al can. 1087 § 2 CCEO, dalla logica complessiva delle disposizioni del *motu proprio* sull'ampia potestà che s'intende riconoscere al Vescovo eparchiale, pare dover dedursi che nei processi di nullità del matrimonio il Vescovo eparchiale può nominare giudici che siano altri fedeli cristiani senza il previo permesso dell'autorità indicata dal can. 1087 § 2 CCEO». ⁴³

Ritengo che questa risposta – malgrado rifletta ancora un certo dubbio (“pare dover dedursi”) – possa servire anche per interpretare la disciplina latina riguardo la non necessità del permesso della Conferenza episcopale per nominare giudici laici (cfr. can. 1673 § 3 MIDI e can. 1421 § 2 CIC).

6. LA COSTITUZIONE DI GIUDICI UNICI

SENZA DOVER CHIEDERE PERMESSO ALL'AUTORITÀ SUPERIORE

I due *motuproprio* affermano che la costituzione del giudice unico – comunque chierico – in prima istanza viene rimessa alla responsabilità del Vescovo (MMI Prefazione § 9 e can. 359 § 4 MMI, nonché MIDI Prefazione punto II, e can. 1673 § 4 MIDI).

Il *Sussidio applicativo MIDI* chiarisce che, per costituire tale Giudice unico, il Vescovo non ha bisogno del permesso né della Santa Sede né dalla Conferenza episcopale (cfr. *Sussidio applicativo MIDI* punto I.2.e), malgrado tale permesso prima era richiesto dal can. 1425 § 4 CIC. Se questo criterio si può applicare anche al diritto orientale, il Vescovo eparchiale non avrà più bisogno di chiedere il permesso delle autorità finora previste nel can. 1084 § 3 CCEO (Patriarca, Metropolita che presiede una Chiesa Metropolitana sui iuris, Metropolita di una Chiesa patriarcale costituito fuori del territorio della stessa Chiesa, o Sede Apostolica).

⁴³ PCTL, *Risposta particolare Prot. N. Prot. N. 15170/2015*, 25 novembre 2015. Come si vede, questa Risposta particolare è contenuta nello stesso documento protocollato della sopraccitata Risposta privata sull'investigazione prematrimoniale.